

Messaggio aggiuntivo

numero

6644 A

data

5 marzo 2013

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Modifica della Legge sulla polizia e della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti in materia di trasferimento a privati del compito di provvedere alla sorveglianza delle persone sottoposte a fermo o a carcerazione amministrativa

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il messaggio n. 6644 del 15 maggio 2012, abbiamo illustrato il disegno di modifica della Legge sulla polizia e della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti in materia di trasferimento a privati del compito di provvedere alla sorveglianza delle persone sottoposte a fermo o a carcerazione amministrativa.

In particolare, il citato messaggio, da un lato, ha suggerito l'inserimento, nella Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989, del nuovo art. 9d, che accorda al Consiglio di Stato la facoltà di trasferire a privati, in casi eccezionali, il compito di provvedere alla sorveglianza delle persone sottoposte a fermo o a carcerazione amministrativa secondo la Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 e collocate in celle situate al di fuori delle strutture carcerarie cantonali. Inoltre, nel messaggio era anche prevista la modifica dell'art. 10a cpv. 1 della Legge sulla polizia, mediante la quale si autorizzava il Consiglio di Stato a delegare a privati non solamente il compito di provvedere al trasporto dei detenuti da un Cantone a un altro e alla relativa sorveglianza (il che era già stato attuato mediante una riforma approvata dal Gran Consiglio il 20 dicembre 2000 ed entrata in vigore il 16 febbraio 2001), ma anche, in casi eccezionali, la mansione di provvedere al trasporto dei detenuti all'interno del territorio cantonale e alla loro sorveglianza. D'altro canto, il messaggio del 15 maggio 2012 ha proposto di aggiungere, nella Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010, il nuovo art. 8b, secondo il quale il Consiglio di Stato può trasferire a privati, in casi eccezionali, il compito di provvedere alla sorveglianza delle persone sottoposte a fermo o a carcerazione amministrativa secondo la Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 e collocate in celle situate all'interno delle strutture carcerarie cantonali.

Tuttavia, nei confronti del messaggio si sono manifestate delle forti resistenze politiche, che hanno interessato soprattutto l'aspetto relativo al possibile trasferimento, volto a sgravare la Polizia cantonale, a ditte di sicurezza private del compito di provvedere alla sorveglianza delle persone sottoposte a fermo o a carcerazione amministrativa e collocate in celle situate al di fuori delle strutture carcerarie cantonali.

Pertanto, in considerazione di ciò, lo scrivente Consiglio ha risolto di rivedere integralmente il messaggio del 15 maggio 2012, e di sottoporre in sua vece al Parlamento cantonale il presente messaggio aggiuntivo, con il quale si rinuncia alla possibilità di delegare a privati i summenzionati compiti che spettano alla Polizia cantonale, e si

mantiene, per contro, la facoltà di trasferire a società di sicurezza private, alleggerendo in tal modo il carico di lavoro degli agenti di custodia, l'incombenza di provvedere alla sorveglianza delle persone sottoposte a fermo o a carcerazione amministrativa e collocate in celle situate all'interno delle strutture carcerarie cantonali.

Di conseguenza, nel messaggio aggiuntivo non figurano più l'art. 9d e l'art. 10a cpv. 1 della Legge sulla polizia, mentre rimane l'art. 8b della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, il quale verte sulla sorveglianza delle persone sottoposte a fermo o a carcerazione amministrativa e collocate in celle situate all'interno delle strutture carcerarie cantonali.

Al riguardo, intendiamo inoltre, essendo ciò opportuno alla luce dei recenti sviluppi legislativi, estendere ai cosiddetti richiedenti l'asilo "*recalcitranti*" la cerchia delle persone collocate all'interno delle strutture carcerarie cantonali, la cui sorveglianza può essere trasferita, in casi eccezionali, a privati.

Infatti, nell'ambito delle modifiche urgenti della Legge sull'asilo, adottate dall'Assemblea federale il 28 settembre 2012 ed entrate in vigore già il 29 settembre 2012, con effetto sino al 28 settembre 2015, in virtù della clausola d'urgenza conformemente all'art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale, è stato inserito l'art. 26 cpv. 1bis, che affronta il tema dei richiedenti l'asilo problematici. In particolare, l'art. 26 cpv. 1bis della Legge sull'asilo ha la formulazione seguente:

“L'Ufficio federale può collocare i richiedenti l'asilo, che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio regolare dei centri di registrazione, in centri speciali istituiti e gestiti dall'Ufficio federale o dalle autorità cantonali. In tali centri possono essere collocati alle stesse condizioni i richiedenti assegnati a un Cantone. La Confederazione e i Cantoni partecipano alle spese proporzionalmente all'uso che ne fanno”.

Infine, conviene prevedere che alle ditte di sicurezza private può essere trasferito il compito di provvedere alla sorveglianza non solo delle persone collocate in celle situate all'interno delle strutture carcerarie cantonali, ma anche di quelle che si trovano in celle ubicate all'esterno di tali strutture.

Ciò garantisce una maggiore flessibilità, poiché consente di assegnare a privati l'incombenza di sorvegliare le persone che fossero eventualmente collocate, ad esempio, in celle situate nella zona del Piano della Stampa, ma al di fuori del perimetro delle strutture carcerarie cantonali. Questa soluzione offre altresì il vantaggio di avere a disposizione degli spazi - con i relativi addetti alla sorveglianza provenienti da società private - ove collocare le persone in questione anche nelle fasi - come quella attuale - in cui presso le strutture carcerarie cantonali si registrano dei "*picchi*" assai elevati di occupazione da parte dei detenuti.

Per attuare un simile ampliamento del campo d'applicazione della facoltà di delega a società di sicurezza private, occorre modificare, rispetto al messaggio del 15 maggio 2012, il testo dell'art. 8b cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, nel senso di menzionare in tale norma anche i citati richiedenti l'asilo e le celle situate all'esterno delle strutture carcerarie cantonali.

In quest'ambito, si precisa ancora che l'aspetto, di natura logistica, concernente gli adattamenti necessari per accogliere all'interno delle strutture carcerarie cantonali o al di fuori delle stesse i suddetti richiedenti l'asilo sarà approfondito successivamente.

Dal presente messaggio aggiuntivo, che si limita a creare le basi legali necessarie per trasferire a privati il compito di provvedere alla sorveglianza di determinate persone, non scaturisce direttamente, per lo Stato e per i Comuni, alcuna conseguenza di natura finanziaria.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio aggiuntivo 5 marzo 2013 n. 6644A del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010 è modificata come segue:

Art. 8b (nuovo)

**I. Sorveglianza
delle persone
sottoposte a fermo
o a carcerazione
amministrativa e
dei richiedenti
l'asilo che
compromettono
la sicurezza e
l'ordine pubblici**

¹Il Consiglio di Stato può trasferire a privati, in casi eccezionali, il compito di provvedere alla sorveglianza delle seguenti persone, se le stesse sono collocate in celle situate all'interno o all'esterno delle strutture carcerarie cantonali:

- a) di coloro che sono sottoposti a fermo o a carcerazione amministrativa secondo la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005;
- b) dei richiedenti l'asilo che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio regolare dei centri di registrazione secondo la legge sull'asilo del 26 giugno 1998.

²Le modalità, che devono rispettare i diritti e la dignità umana delle persone fermate o carcerate, sono stabilite da contratti o accordi separati.

³Il Consiglio di Stato fissa i requisiti minimi di formazione che devono essere soddisfatti dagli agenti privati incaricati della sorveglianza.

⁴Gli agenti privati, nella loro attività di sorveglianza, sono sottoposti alla vigilanza della Direzione delle strutture carcerarie; essi possono fare uso di mezzi coercitivi soltanto per prevenire pericoli imminenti per l'ordine pubblico e in particolare per impedire evasioni, danneggiamenti e atti di violenza delle persone fermate o carcerate, contro sé stesse e contro terzi.

⁵Contro i provvedimenti degli agenti privati è dato reclamo alla Direzione delle strutture carcerarie entro cinque giorni; la decisione della Direzione delle strutture carcerarie è direttamente impugnabile con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro il termine di dieci giorni.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.